



COMUNE DI DENICE
PROVINCIA DI ALESSANDRIA

**REGOLAMENTO DI POLIZIA
MORTUARIA
E CIMITERIALE**

Approvato con deliberazione C.C. n. 10 del 29/08/2012; modificato con deliberazione C.C. n. 6 del 29/03/2018 (articolo 41).

TITOLO I **DISPOSIZIONI GENERALI**

CAPO I **NORME PRELIMINARI**

Articolo 1 - Riferimenti Normativi

1. La presente normativa regolamentare è formulata in osservanza delle disposizioni di cui al titolo VI del Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27/07/1934, del D.P.R. n. 285 del 10/09/1990 (Regolamento di Polizia Mortuaria), delle circolari del Ministero della Sanità n. 24 del 24/06/1993 e n. 10 del 31/07/1998, della Legge n. 130 del 30/03/2001 e relativo regolamento di attuazione, del Decreto Ministero della Salute del 09/07/2002, del D.P.R. n. 254 del 10/07/2003 e la Legge Regionale del Piemonte n. 33 del 09/12/2003.

Articolo 2 - Oggetto e definizioni

1. Il presente regolamento ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone e a disciplinare i servizi in ambito Comunale relativi alla Polizia Mortuaria, intendendosi per tali quelli riferiti alle salme, ai trasporti funebri, alla costruzione, gestione e custodia del Cimitero e locali annessi, alla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché alla loro vigilanza, alla costruzione di sepolcri privati, alla cremazione, e in genere a tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita.

2. Le definizioni contenute nel presente regolamento hanno il seguente significato:

2.1 per *feretro* si intende il contenitore dove viene riposta la salma da seppellire e risulta di struttura e qualità dei materiali diversi a seconda del tipo di sepoltura o pratica funebre

2.2 per *inumazione* si intende la sepoltura della salma in terra, in campo comune o in concessione

2.3 per *tumulazione* si intende la sepoltura della salma in loculo o tomba

2.4 per *traslazione* si intende il trasferimento di salma, resti ossei, resti mortali, o ceneri fra sepolture all'interno dello stesso cimitero o in altro cimitero fuori dal Comune di Denice

2.5 per *esumazione* si intende l'operazione di recupero dei resti ossei da terra

2.6 per *estumulazione* si intende l'operazione di recupero dei resti ossei o resti mortali da tomba o loculo

2.7 per *celletta ossario* si intende un manufatto destinato ad accogliere i resti ossei provenienti da esumazioni od estumulazioni.

2.8 per *ossario comune* si intende un luogo dove accogliere i resti ossei provenienti da esumazioni od estumulazioni, per le quali gli aventi titolo non hanno chiesto diversa destinazione.

2.9 per *nicchia cineraria* si intende un manufatto, destinato ad accogliere le urne contenenti le ceneri provenienti da cremazioni.

2.10 per *cinerario comune* si intende un luogo destinato ad accogliere le ceneri provenienti da cremazioni e conseguente dispersione a richiesta dei familiari o ad espressa volontà in vita del defunto

Articolo 3 - Responsabilità

1. Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al servizio o per l'uso di mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.

2. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del Libro IV del Codice Civile, fatte salve le responsabilità di carattere penale.

Articolo 4 - Atti a disposizione del pubblico

1. Il registro di cui all'art. 52 del D.P.R. 285/90 compilato cronologicamente anche per fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali è a disposizione di chiunque possa averne interesse.
2. Sono inoltre in visione al pubblico negli uffici addetti al servizio:
 - 2.1 L'orario di apertura e chiusura dei cimiteri.
 - 2.2 Copia del presente Regolamento.
 - 2.3 L'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno.
 - 2.4 L'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno ed in quello successivo.
 - 2.5 L'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione a causa di incuria.
 - 2.6 Ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n° 241 e s. m. e i.

CAPO II **DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI**

Articolo 5 - Depositi di osservazione ed obitori

1. Il Comune provvede al deposito di osservazione e all'obitorio presso il più vicino ospedale tramite apposita convenzione, disponendo unicamente di una camera mortuaria per l'eventuale sosta dei feretri prima del seppellimento.
2. L'ammissione nel deposito di osservazione o nell'obitorio, appositamente allestiti, è autorizzata dal Comune tramite il Responsabile del Servizio Incaricato, ovvero dalla Pubblica Autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata o, infine, dall'Autorità Giudiziaria.
3. Per quanto riguarda le salme di persone morte di malattie infettive - diffuse o sospette tali, le stesse, fatto salvo il rispetto di specifiche misure cautelative disposte dai competenti organi dell'A.S.L. AT, sono tenute in osservazione in separato locale, nel quale è vietato l'accesso alle persone non autorizzate.
4. La sorveglianza, anche ai fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita (art. 12 comma 2 e art. 11 del D.P.R. 285/90), può essere esercitata con apposite strumentazioni o con la presenza di personale con tale funzione.

CAPO III **FERETRI**

Articolo 6 - Deposizione della salma nel feretro

1. Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo art. 8.
2. In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma, ad eccezione di madre e neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, che possono essere chiusi in uno stesso feretro.
3. La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti o lenzuola in tessuto biodegradabile. Si raccomanda di eliminare qualsiasi altro oggetto non degradabile.
4. Quando la morte è dovuta ad una delle malattie infettive - diffuse comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, la salma deve essere deposta nel feretro con gli indumenti di cui è rivestita ed avvolta in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.

Articolo 7 - Verifica e chiusura dei feretri

1. La rispondenza del feretro alle prescrizioni stabilite dall'art. 30 del D.P.R. 285/90, nonché in caso di decesso dovuto a malattie infettive - diffuse (secondo quanto prescritto dagli art. 18 e 25 D.P.R. 285/90) ed infine l'avvenuto trattamento, antiputrefattivo, è certificato dal personale a ciò delegato della Azienda Sanitaria Locale del luogo di partenza, unitamente alla verifica dell'identità del cadavere.
2. Alla partenza, a garanzia della integrità del feretro, e del suo contenuto, vi sarà apposto un sigillo, secondo le modalità previste dall'art. 9 della Circolare del Ministero della Sanità n.24 del 24/06/1993.

Articolo 8 - Feretri per inumazione, tumulazione e trasporti

1. La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre oltre che alla distanza del trasporto funebre, dovendo comunque rispondere alle caratteristiche essenziali previste dal D.P.R. 285/90. In sostituzione della cassa di metallo, è autorizzato, l'uso in ambito nazionale del materiale, denominato MATER-BI-ZI01U, previsto dal Decreto Ministero della Salute del 07/02/2002.
2. Per l'inumazione:
 - 2.1 Il feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilità (preferibilmente di abete, pioppo, pino, larice, ecc.) I materiali dell'incassatura debbono essere, biodegradabili, così come previsto dal D.P.R. 285/90 e dal Decreto Ministero della Salute del 09/07/2002
 - 2.2. I feretri estumulati dopo un periodo minimo di 20 anni, ai sensi del successivo art. 20, potranno essere inumati anche se non rispondono alle indicazioni sopra riportate, dopo che sia stata praticata nella cassa metallica opportuna apertura
3. Per la tumulazione:
 - 3.1. La salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno, l'altra in metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali stabiliti dall'art. 30 e 31 D.P.R. 285/90)
4. Per trasferimento da Comune a Comune con percorso superiore a 100 Km., all'estero o dall'estero qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre, si applicano le disposizioni di cui alla precedente comma 3.1 nel rispetto delle modalità stabilite dagli art. 27, 28, 29 e 30 del D.P.R. 285/90 qualora il trasporto sia per o dall'estero.
5. Per trasporti da Comune a Comune, con percorso non superiore ai 100 Km. è sufficiente il feretro di legno con spessore delle tavole non inferiore a mm. 25.
6. Per la cremazione:
 - 6.1 La salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con caratteristiche di scarsa durabilità (preferibilmente di abete, pioppo, pino, larice, ecc.) I materiali dell'incassatura debbono essere, biodegradabili, così come previsto dal D.P.R. 285/90 e dal Decreto Ministero della Salute del 09/07/2002.
 - 6.2 La salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui al comma 1.5, laddove il trasporto si esegua entro i 100 Km. dal Comune di decesso.
 - 6.3 La salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno e l'altra di metallo, laddove il trasporto superi i 100 Km. dal Comune di decesso.
7. Per il trasporto di salme di persone morte per malattia infettiva-diffusiva deve essere utilizzata una duplice cassa.
8. Qualora una salma, già sepolta, venga esumata o estumulata, previa autorizzazione del Responsabile del Servizio, per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, deve essere accertato lo stato di conservazione del feretro e la sua conformità alla nuova sepoltura, fatte salve ulteriori prescrizioni emanate dai competenti organi della A.S.L. AT.
9. Qualora la salma provenga da altro Comune, deve essere verificata la rispondenza dei feretri alle caratteristiche di cui ai commi precedenti ai fini dei tipi di sepoltura cui è destinata.

10. Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice. E' consentita l'applicazione alle casse metalliche, di valvole o speciali dispositivi, autorizzati dal Ministero della Salute, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione.

11. In ogni trasporto sia da Comune a Comune sia da Stato a Stato, i feretri devono essere conformi alle prescrizioni di cui al presente Articolo nonché alle norme del D.P.R. 285/90 dovendosi osservare le modalità di trattamento della salma ivi stabilite.

Articolo 9 - Targhetta di riconoscimento

1. Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita targhetta metallica, recante impressi in modo indelebile, il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.

2. Per la salma di persona sconosciuta, la targhetta contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

Articolo 10 - Esercizio del servizio di Trasporti Funebri

1. I trasporti funebri all'interno del territorio comunale sono effettuati, in regime di libero mercato a parità di condizioni e senza vincoli territoriali, da qualunque impresa in possesso dei requisiti di legge. Per ogni singolo servizio funebre da eseguire le imprese devono essere in possesso di una specifica autorizzazione al trasporto, rilasciata dagli uffici comunali preposti.

2. Le imprese che intendono organizzare ed effettuare trasporti funebri, in connessione con l'esercizio di attività di onoranze funebri, devono dimostrare di essere in possesso delle necessarie autorizzazioni.

3. Le imprese che intendono svolgere servizio di trasporto funebre in modo disgiunto dall'attività di onoranza funebre devono essere autorizzate al noleggio di vettura con conducente, ai sensi dell'art.8 della Legge 15.1.1992 n.21.

4. In ogni caso i carri dovranno essere rispondenti alle caratteristiche dettate dall'art.20 del D.P.R. 285/90 e regolarmente riconosciuti idonei dall'A.S.L. competente.

Articolo 11 - Modalità del trasporto e percorso

1. I criteri generali di fissazione degli orari, le modalità ed i percorsi dei trasporti funebri sono determinati dal Sindaco.

2. Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 T.U. legge Pubblica Sicurezza, comprende: il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve.

3. Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco.

4. Ove i cortei, per il numero dei partecipanti, fossero di notevole lunghezza, si dovrà lasciare il passo agli autobus del servizio pubblico urbano, ai veicoli dei pompieri, ai servizi urgenti di assistenza pubblica e di pubblica sicurezza. In ogni altro caso e' vietato fermare, disturbare ed interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre.

5. Nei casi speciali di concorso assai numeroso di persone, il Responsabile del Servizio demanderà alla Polizia Municipale gli opportuni provvedimenti di circolazione atti a favorire lo svolgimento del corteo.

6. Il Dirigente dei Servizi di Igiene Pubblica della A.S.L. AT vigila e controlla il servizio di trasporto delle salme, ne riferisce annualmente al Sindaco e gli propone i provvedimenti necessari ad assicurarne la regolarità.

7. Nel territorio del Comune i trasporti funebri sono svolti con i mezzi di cui all'art. 20 del D.P.R. 285/90.

Articolo 12 - Norme generali per i trasporti

1. Per il trasporto all'estero o dall'estero, fuori dei casi previsti dalla convenzione internazionale di Berlino, o da Comune a Comune, i feretri devono essere conformi alle prescrizioni previste dall'art. 30 del D.P.R. 285/90.
2. Se il trasporto è effettuato dal mese di aprile al mese di settembre compresi, è obbligatorio il trattamento antiputrefattivo di cui all'art. 32 del D.P.R. 285/90 (salvo che la salma sia stata imbalsamata). Negli altri mesi il trattamento già detto è da praticare se il trasporto è effettuato in una località raggiungibile dopo 24 ore dalla partenza oppure se il trasporto venga eseguito trascorse 48 ore dal decesso.
3. Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto, fino al raggiungimento della destinazione, in possesso dei documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento.
4. L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegnerà il feretro e i documenti al personale incaricato presso il cimitero.
5. Se il trasporto avviene per ferrovia, su nave o per aereo, il decreto di cui al successivo art. 14 comma 1.3 deve restare in consegna al vettore.
6. L'ufficio competente, dovrà compilare e firmare il verbale di presa in consegna della salma che dovrà essere spedito all'Ufficio del Comune di provenienza del defunto.

Articolo 13 - Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione

1. A richiesta degli interessati, è autorizzato il trasporto di salme nei cimiteri di altri Comuni, tramite il Responsabile del Servizio, correlato dai seguenti documenti:
 - 1.1. Autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile.
 - 1.2. Nulla osta rilasciato dal Medico Pubblico Responsabile dell'A.S.L. AT.
 - 1.3 Comunicazione del trasporto indirizzata al Sindaco del Comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento, nonché ai Sindaci dei Comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze.
2. Le modalità descritte nel comma precedente si applicano anche ai trasporti di cadaveri destinati alla cremazione
3. Le salme provenienti da altro Comune devono, di norma e qualora non vengano richieste speciali onoranze all'interno del territorio del Comune di Denice, essere trasportate direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e le caratteristiche dei feretri (in rapporto alla sepoltura cui sono destinati) risultanti dalla documentazione prodotta e dal sigillo di ceralacca apposto sugli stessi.

Articolo 14 - Trasporto di ceneri e resti

1. Il trasporto fuori Comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal Responsabile del Servizio incaricato.
2. Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili.
3. Le ossa umane devono essere raccolte in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome, cognome, data di nascita e data di morte del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.
4. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo od altro analogo sistema, aventi le caratteristiche di legge.

Articolo 15 - Ricevimento Salme

1. Ai sensi degli artt. 22 e 51 del D.P.R. n° 285/90 lo svolgimento dei funerali nell'ambito del territorio comunale, dovrà avvenire nel rispetto degli orari di arrivo stabiliti con apposito Decreto Sindacale.

2. La cassa metallica, o che racchiuda quella di legno o che sia da questa contenuta, dovrà giungere presso il Cimitero del Comune di Denice, ermeticamente chiusa mediante saldatura di cui al precedente art. 8 comma 3.1 del presente regolamento.

TITOLO II **CIMITERO**

CAPO I **DISPOSIZIONI GENERALI**

Articolo 16 - Disposizioni generali - Vigilanza

1. Ai sensi dell'art. 337 dei T.U. delle Leggi Sanitarie R.D. n. 1265 del 27/07/1934 e del D.P.R. 285/90, il Comune provvede al servizio del seppellimento nel Cimitero Comunale di Denice.
2. E' vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli articoli 101, 102 e 105 del D.P.R. 285/90.
4. All'interno del cimitero non è presente alcun impianto crematorio.
5. La gestione del servizio cimiteriale, comprensiva della manutenzione, è affidata a soggetto esterno all'Amministrazione mediante stipulazione di apposita convenzione.
6. Le funzioni di cui agli art. 51, 52, 53 e 81 del D.P.R. 285/90 in ordine alla vigilanza delle norme di legge e delle prescrizioni sono di competenza del Comune di Denice.

Articolo 17 - Reparti speciali nel cimitero

1. All'interno del cimitero è possibile prevedere reparti speciali destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti ossei, resti mortali, ceneri di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico.
2. Le spese maggiori per le opere necessarie per tali reparti, sono a totale carico delle comunità richiedenti.

Articolo 18 - Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali

1. Nel cimitero devono essere ricevuti quando non venga richiesta altra destinazione:
 - i cadaveri delle persone morte nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
 - i cadaveri delle persone morte fuori del Comune, ma aventi in esso, in vita, la residenza;
 - i cadaveri delle persone non domiciliate in vita nel Comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nel cimitero del Comune stesso;
 - i nati morti ed i prodotti del concepimento di cittadini residenti;
 - i resti mortali delle persone sopra elencate.
2. Nei reparti speciali, sono ricevute le salme di persone che ne hanno diritto ai sensi dell'art. 20, salvo che non avessero manifestato l'intenzione di essere sepolte nel cimitero comune. In difetto di tale manifestazione possono provvedere gli eredi.

CAPO II **PIANO REGOLATORE CIMITERIALE**

Articolo 19 - Piano regolatore cimiteriale

1. Il Consiglio Comunale adotta un piano regolatore cimiteriale che recepisce le necessità del servizio per l'arco temporale di almeno venti anni.
2. Il piano è sottoposto al parere preliminare dei competenti servizi dell'A.S.L. AL, applicandosi al riguardo l'art. 139 del D. Lgs. 267/2000.
3. Nell'elaborazione del piano dovrà tenersi conto:

- 3.1. Dell'andamento medio della mortalità nell'area di propria competenza territoriale sulla base dei dati statistici dell'ultimo decennio e di adeguate proiezioni, da formulare anche in base ai dati resi noti da organismi nazionali competenti.
 - 3.2. Della valutazione della struttura ricettiva esistente, distinguendo le dotazioni attuali di posti salma per sepoltura a sistema di inumazione e di tumulazione, di cellette ossarie, di nicchie cinerarie, in rapporto anche alla durata delle concessioni.
 - 3.3. Della dinamica registrata nel tempo delle diverse tipologie di sepoltura e pratica funebre.
 - 3.4. Delle eventuali maggiori disponibilità di posti-salma che si potranno rendere possibili nel cimitero esistente a seguito di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti in correlazione ai periodi di concessione e ai sistemi tariffari adottati.
4. Almeno ogni 10 anni il Comune è tenuto a revisionare il piano regolatore cimiteriale per valutare possibili variazioni nella tendenza delle sepolture con le stesse procedure adottate nel primo impianto.

CAPO III **INUMAZIONE E TUMULAZIONE**

Articolo 20 - Inumazione

1. Le sepolture per inumazione si distinguono in comuni e private:
 - a. Sono comuni le sepolture, della durata di dieci anni dal giorno del seppellimento, assegnate agli aventi diritto quando non sia richiesta una sepoltura privata. Le tariffe sono stabilite con provvedimento del competente organo comunale.
 - b. Sono private le sepolture per inumazione di durata superiore a quella di dieci anni, effettuate in aree in concessione.
2. Le caratteristiche del suolo dei campi comuni per inumazione, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, l'ordine di impiego delle fosse e le misure rispettive, devono essere conformi a quanto disposto dal D.P.R. 285/90
3. Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta, salvo diversa soluzione prescelta dai privati a norma del successivo comma 3, da un cippo, fornito e messo in opera dal Comune di Denice, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo. Sul cippo verrà applicata, sempre a cura del Comune, una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto.
4. A richiesta dei privati, può essere autorizzata, dal competente ufficio comunale, l'installazione (in sostituzione del cippo ordinariamente previsto), di una lapide compatibile con le tipologie indicate dallo stesso Ufficio, o di un copri tomba di superficie complessiva non superiore ai due terzi della superficie della fossa, in tal caso l'onere della spesa è a carico dei privati richiedenti. La loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico ai richiedenti o loro aventi causa.
5. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli art. 63 e 99 del D.P.R. 285/90.

Articolo 21 - Tumulazione

1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette di resti ossei od urne cinerarie in opere murarie, loculi o cripte, costruite dal Comune o dai concessionari di aree laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato le spoglie mortali.
2. Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al Titolo III del presente Regolamento.
3. A far tempo dalla esecutività del presente Regolamento, ogni nuova sepoltura a sistema di tumulazione deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro, le quali non potranno essere inferiori alle seguenti misure: lunghezza m. 2,25, altezza m. 0,70 e larghezza m.

0,75. A detto ingombro va aggiunto a seconda di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all'art. 76 commi 8 e 9 del DPR 10/9/1990 n. 285.

4. Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui al D.P.R. 285/90 e alla Circ. Min. Sanità 24/93.

5. E' consentita la collocazione di più cassette di resti ossei e urne cinerarie in un unico tumulo (art. 13.3 della Circ. Min. Sanità 24/93).

Articolo 22 - Individuazione dei loculi

1. In riferimento all'articolo precedente, per l'individuazione della posizione dei lotti, (intesi come insieme di uno o più blocchi di loculi), dei blocchi di loculi, nonché dei relativi loculi e cellette ossario in essi costruiti si richiama la parte descrittiva del piano regolatore cimiteriale di cui all'art. 20.

Articolo 23 - Tumulazione provvisoria

1. La tumulazione provvisoria di una salma è consentita a richiesta dei familiari del defunto, in via del tutto eccezionale e per una durata limitata.

2. Il Responsabile del Servizio incaricato, può autorizzare la tumulazione provvisoria di feretri, in appositi loculi, individuati tra quelli disponibili, aventi le caratteristiche dell'art. 76 del D.P.R. 285/90, previo pagamento del canone stabilito, nei seguenti casi:

- a. qualora siano destinati a essere tumulati in sepolture costruite dal Comune che non siano ancora disponibili;
- b. qualora siano destinati a essere tumulati in sepolture private o loculi in concessione ove già esistono salme, per le quali è necessario procedere all'estumulazione, al fine di effettuare una nuova tumulazione;
- c. qualora si tratti di feretri estumulati temporaneamente per eseguire lavori di manutenzione, riparazione o ricostruzione di opere;
- d. qualora siano destinati a essere tumulati in sepolture private, la cui costruzione non sia ancora terminata.

2. Per le tumulazioni provvisorie di cui al comma precedente, lettere b) e c), debbono essere individuati un numero, adeguato di loculi, per poter soddisfare le eventuali richieste (tali loculi, non potranno essere dati in concessione).

4. Il deposito provvisorio è soggetto alla corresponsione di un canone di utilizzo stabilito dalla Giunta comunale.

5. Le tumulazioni provvisorie ai commi al comma 1, lettere b) e c) del presente Articolo sono soggette ad un unico rinnovo.

6. E' consentita, con modalità analoghe, la tumulazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie in cellette ossario o nicchie cinerarie.

7. Le spese per le operazioni di estumulazione e sistemazione definitiva sono a carico del familiare, ad eccezione di quelle al comma 1, lettera a) del presente Articolo

CAPO IV

ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Articolo 24 - Esumazioni ordinarie

1. Si definisce ordinaria l'esumazione che si svolge dopo il periodo ordinario di inumazione stabilito in 10 anni.

2. Nel cimitero, il turno ordinario di esumazione nonché l'applicazione delle prescrizioni sulla mineralizzazione dei cadaveri ed il trattamento dei resti mortali sono attuati secondo quanto previsto dagli articoli 82 e 85 del D.P.R. 285/90, Circolare del Ministero della Salute n° 10 del 31/07/1998 e D.P.R. n° 254 del 15 luglio 2003.

3. Le esumazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco e possono essere effettuate dal mese di ottobre a quello di aprile, nel rispetto delle specifiche prescrizioni anche in ordine all'accertamento dello stato di mineralizzazione dei cadaveri.

Articolo 25 - Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie

1. Annualmente vengono predisposti gli elenchi con l'indicazione delle salme per le quali è attivabile l'esumazione ordinaria.
2. Le esumazioni ordinarie, si eseguono dopo un decennio dalla inumazione e possono essere eseguite nei mesi di ottobre, novembre, dicembre, gennaio, febbraio, marzo ed aprile.
3. Entro il mese di settembre di ogni anno, viene predisposto lo scadenziario delle esumazioni ordinarie dell'anno successivo. Il relativo elenco è a disposizione dei cittadini e viene affisso presso il cimitero in occasione della Commemorazione dei Defunti e, anche per tutto l'anno successivo ed anche collocando appositi cartelli direttamente sui campi da esumare.
4. Le esumazioni si effettueranno in date stabilite dall'ufficio e saranno comunicate alle persone che hanno presentato domanda di inumazione.
5. Nel caso il cadavere esumato, non sia in condizioni di completa mineralizzazione, sarà lasciato nella fossa di originaria inumazione oppure, qualora sia previsto il campo degli indecomposti, sarà inumato in quest'ultimo.
6. Nel caso in cui, invece, il cadavere sia mineralizzato, le ossa rinvenute in occasione dell'esumazione vengono raccolte nell'ossario comune, a meno che i familiari facciano domanda di raccogliercle per deporle in cellette ossario o in altri loculi già in concessione.

Articolo 26 - Esumazione straordinaria

1. L'esumazione di una salma si definisce straordinaria, quando è effettuata anticipatamente rispetto alla scadenza decennale. L'esumazione straordinaria è regolata dalle disposizioni di cui agli art. 83, 84 e 85 del D.P.R. 285/90.
2. Le esumazioni straordinarie sono eseguite a norma della D.G.R. Piemonte n. 115/6947 del 05/08/2002 e delle eventuali future modifiche normative.

Articolo 27 - Estumulazione

1. Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie.
2. Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite, previo provvedimento del Sindaco, allo scadere della Concessione a tempo determinato, comunque dopo una permanenza nel tumulo non inferiore a 20 anni.
3. Entro il mese di settembre di ogni anno, viene predisposto lo scadenziario delle concessioni temporanee dell'anno successivo. Il relativo elenco è a disposizione dei cittadini e viene affisso presso il cimitero in occasione della Commemorazione dei Defunti e, anche per tutto l'anno successivo.
4. I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali, nel rispetto ed in esecuzione del provvedimento del Responsabile del servizio e secondo la programmazione del servizio cimiteriale.
5. Le estumulazioni straordinarie possono essere eseguite anche prima dello scadere dei venti anni della concessione :
 - a. su ordine dell'Autorità Giudiziaria
 - b. a richiesta dei familiari interessati, subordinatamente all'autorizzazione del Responsabile del Servizio incaricato, ove si voglia trasportare e tumulare la salma in altra sepoltura.
6. Le estumulazioni ordinarie e straordinarie debbono comunque essere eseguite a norma della D.G.R. Piemonte n. 115/6947 del 05/08/2002 e delle eventuali future modifiche normative.

Articolo 28 - Raccolta dei resti ossei

1. Si definiscono resti ossei, le ossa derivanti dalla completa scheletrizzazione, raccolti nelle esumazioni e nelle estumulazioni.

2. Qualora non sia richiesto il collocamento in sepoltura privata, da parte degli aventi diritto, i resti ossei sono depositati nell'ossario comune.
3. A richiesta degli aventi diritto, i resti ossei possono essere avviati a cremazione, le ossa vengono introdotte nel crematorio dentro un contenitore facilmente combustibile, con l'asportazione preventiva della cassetta di zinco.

Articolo 29 - Trattamento dei resti mortali, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi

1. Si definiscono resti mortali gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi risultanti dalla incompleta scheletrizzazione di un cadavere per effetto di mummificazione, saponificazione, corificazione, decorso il periodo di ordinaria inumazione o tumulazione, pari, rispettivamente, a 10 e 20 anni, secondo quanto specificato alla lettera b) del comma 1 dell'art. 3 del DPR 254/03.
2. I trattamenti consentiti per i resti mortali rinvenuti a seguito di esumazione ordinaria, nel caso di non completa mineralizzazione della salma, sono:
 - Permanenza nella stessa fossa di originaria inumazione del cadavere,
 - Trasferimento in altra fossa (campo indecomposti) in contenitore di materiale biodegradabile, nello stesso o in altro campo di inumazione.
 - Avvio, previo assenso degli aventi diritto a cremazione, in contenitore di materiale facilmente combustibile, in conformità all'art 3, commi 5 e 6 del D.P.R. 254/03.
3. Gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi derivanti da estumulazione ordinaria, debbono, secondo quanto richiesto dai familiari, essere inumati o essere avviati alla cremazione nel rispetto delle disposizioni di cui al D.P.R. 285/90.
4. Il trattamento prestabilito dei resti mortali per i quali sussiste il disinteresse dei familiari (mancanza di richiesta scritta da parte degli aventi titolo circa la destinazione), viene ordinariamente individuato nella loro inumazione.
5. E' consentito aggiungere direttamente sugli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, per i resti mortali da inumare o riinumare, e/o nell'immediato intorno del contenitore o del cofano particolari sostanze biodegradanti, capaci di favorire i processi di scheletrizzazione interrotti o fortemente rallentati da mummificazione, saponificazione, o corificazione purché tali sostanze non siano tossiche o nocive, né inquinanti il suolo o la falda idrica. (Circolare del Ministero della Salute n. 10 del 31/07/98, paragrafi 2 e 3).
6. Il tempo di inumazione dei resti mortali viene stabilito ordinariamente in:
 - 5 anni nel caso non si ricorra a sostanze biodegradanti;
 - 2 anni nel caso si faccia ricorso all'impiego di dette sostanze biodegradanti.
7. Il terreno di inumazione dei campi comuni che sono stati soggetti ad almeno 3 rotazioni, dovrà essere addizionato, ad ogni nuova inumazione di feretro o contenitore di resti mortali con particolari sostanze biodegradanti favorevoli la scheletrizzazione, purché non siano né tossiche o nocive, né inquinanti il suolo o la falda idrica, rammentando quanto già disposto dalla circolare n. 62 del 19.06.1978.
8. Per le varie fasi delle operazioni cimiteriali finora descritte compete al Responsabile dei Servizi Cimiteriali o al personale dell'Ufficio Onoranze Funebri e Cimiteriali da lui delegato il rilascio delle autorizzazioni al trasporto, alla inumazione, alla tumulazione, alla esumazione, alla estumulazione, alla cremazione di resti mortali.

Articolo 30 - Operazioni cimiteriali dove è richiesta la presenza del Personale Sanitario.

1. Le operazioni cimiteriali per le quali è prevista la presenza del personale sanitario sono quelle individuate dalla D.G.R. Piemonte n. 115/6947 del 05/08/2002 nonché da eventuali ulteriori disposizioni emanate successivamente all'adozione del presente Regolamento.

Articolo 31 - Oggetti da recuperare

1. Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al Responsabile del servizio di custodia al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato a cura del responsabile del servizio di custodia.
2. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere conservati in apposito vano all'interno del cimitero o presso il Municipio da parte del responsabile cimiteriale della custodia e della vigilanza, che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi.
3. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, gli eventuali oggetti preziosi potranno essere liberamente alienati dal Comune.

CAPO V **POLIZIA DEI CIMITERI**

Articolo 32 - Orario

1. I cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario stagionale fissato dal Sindaco.
2. L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 20 minuti prima della scadenza dell'orario.
3. L'avviso di chiusura è dato da appositi cartelli apposti all'ingresso del Cimitero.
4. Per comprovati motivi la visita al cimitero fuori dell'orario stabilito può essere comunque di volta in volta autorizzata dal Responsabile del Servizio.

Articolo 33 - Disciplina dell'ingresso e circolazione veicoli

1. Nei cimiteri, di norma, non si può entrare che a piedi. Le vetture, le biciclette, le automobili ed in genere qualsiasi veicolo potranno introdursi nel cimitero soltanto per servizio del medesimo. Per motivi di salute od età, il Responsabile del Servizio può concedere il permesso di visitare tombe di familiari a mezzo di veicoli, fissando i percorsi e gli orari, secondo i criteri fissati con ordinanza del Sindaco.
2. E' vietato l'ingresso:
 - a. ai cani o ad altri animali non tenuti a catena o guinzaglio;
 - b. alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
 - c. a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;
 - d. ai fanciulli di età inferiore agli anni 6 quando non siano accompagnati da adulti.
3. E' inoltre proibito passare attraverso le fosse. Il passaggio attraverso i campi deve avvenire lungo il sentiero di ciglio delle fosse medesime.
4. Alla violazione delle norme di cui ai commi precedenti consegue l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00.

Articolo 34 - Norme di comportamento all'interno dei cimiteri

1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:
 - a. Tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce.
 - b. Introdurre oggetti irriverenti
 - c. Compiere atti in contrasto con l'austerità del luogo e con il culto dei morti
 - d. Consumare cibi e bevande
 - e. Eseguire lavori o iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari.
 - f. Danneggiare e deturpare manufatti o edifici

- g. Rimuovere dalle tombe altri fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi
 - h. Calpestare gli spazi riservati a sepolture, aiuole o camminare ovunque al di fuori degli appositi passaggi.
 - i. Gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori.
 - j. Portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto senza la preventiva autorizzazione.
 - k. Disturbare in qualsiasi modo i visitatori (in specie con l'offerta di oggetti o volantini pubblicitari).
 - l. Fotografare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del Responsabile della custodia e della vigilanza, nonché dei familiari interessati.
 - m. Turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni.
 - n. Assistere da vicino all'esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati, o svolgere qualsiasi attività commerciale.
2. I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero destinata al parcheggio delle auto, salvo situazioni debitamente autorizzate.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, alla violazione delle norme di cui ai commi precedenti consegue l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00.
4. Chiunque tenesse, nell'interno del cimitero un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà, dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

Articolo 35 - Manifestazioni

1. Le manifestazioni, dimostrazioni o riunioni all'interno del Cimitero Comunale, fatta eccezione per le consuete cerimonie religiose, devono essere autorizzate dal Sindaco.

Articolo 36 - Divieto di attività commerciali

1. All'interno del cimitero è vietata la vendita d'oggetti, la distribuzione o deposizione di materiale pubblicitario, l'offerta dei servizi.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, alla violazione delle norme di cui al comma precedente consegue l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00.

Articolo 37 - Accesso delle imprese nei cimiteri per l'esecuzione di lavori riguardanti le tombe

1. Per il ritiro, la collocazione di lapidi, per l'apposizione di epigrafi, per l'esecuzione di opere di costruzione, di restauro, di manutenzione o per altri interventi su qualsiasi tipo di tomba, le imprese dovranno darne preventiva comunicazione agli Uffici Cimiteriali.
2. Le giornate in cui è permessa l'esecuzione dei lavori sono esclusivamente quelle dei giorni ed orari di apertura stagionale, di cui all'art. 32.
3. Alle imprese non è consentito eseguire lavori nei giorni festivi, se non in caso di particolari esigenze e con l'autorizzazione di cui al seguente comma 7) .
4. Nel periodo dal 28 ottobre al 4 novembre (Commemorazione dei defunti) le imprese, non potranno all'interno dei Cimiteri, eseguire lavori di alcun genere.
5. Salvo espressa autorizzazione del Sindaco o del Responsabile del Servizio Cimiteriale, è vietato entrare nei cimiteri con furgoni o altri automezzi. Le imprese dovranno, pertanto, dotarsi di appositi carrelli a norma, secondo le vigenti disposizioni in materia antinfortunistica.
6. Alle imprese non è consentito l'uso di attrezzature (scale, carrelli elevatori ecc.) ed arredi di proprietà del Comune.
7. Tuttavia, in caso di effettiva necessità e comunque solo con apposita autorizzazione da parte del Sindaco o del Responsabile del Servizio Cimiteriale, le imprese potranno entrare con un veicolo nei Cimiteri.

Articolo 38 - Coltivazione di fiori ed arbusti

1. Sulle sepolture individuali o nelle tombe di famiglia è consentita la coltivazione o la sistemazione di fiori e arbusti purché questi siano convenientemente mantenuti e non abbiano a sovrastare o arrecare danno allo spazio destinato ad altra sepoltura nei lotti di terreno riservati.
2. Per le inumazioni di famiglia (a concessione) in cui è consentita la costruzione di cippi o monumenti marmorei commemorativi, tutta la superficie del lotto dovrà essere mantenuta a verde e vi sarà consentita soltanto la piantagione di fiori o albero a basso fusto. Il perimetro di ciascun lotto potrà essere recintato soltanto con siepi sempre verdi.
3. Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o deposti. Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, cosa da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il personale addetto li farà togliere o sradicare e provvederà per la loro distruzione. Nel cimitero avrà luogo nei periodi opportuni la falciatura e la successiva eliminazione delle erbe.

Articolo 39 - Epigrafi, monumenti, ornamenti sulle tombe nei campi comuni.

1. Sulle sepolture il Concessionario è tenuto ad iscrivere il nome, il cognome, e la data di nascita e data di morte della persona a cui la salma, i resti ossei, resti mortali o ceneri, si riferiscono.
2. I nomi dovranno essere scritti nella forma risultante dagli atti di stato civile.
3. Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana.
4. Sono permesse citazioni in altre lingue, purché il testo venga presentato al Responsabile del Servizio completo di traduzione in italiano.
5. Sono ammessi solo emblemi, simboli o epigrafi che si addicano al culto dei morti e alla sacralità del luogo.
6. Sulle tombe, possono essere poste lapidi, croci, ricordi, simboli, secondo le forme, le misure, il colore e i materiali autorizzati di volta in volta in relazione al carattere del cimitero.
7. Dal Cimitero saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copri-tomba, ecc. indecorosi, potendosi altresì disporre la rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti - quali corone, vasi, piante, ecc. - che si estendano fuori dalle aree concesse o coprano epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che col tempo, siano divenuti indecorosi.
8. Tali provvedimenti verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'ingresso del Cimitero, con invito a ripristinare le condizioni di buona manutenzione e decoro.
9. Sono vietate decorazioni facilmente deperibili e l'impiego, quali portafiori di barattoli di recupero.
10. E' consentito il collocamento di piantine di fiori e di sempreverdi, avendo però cura che non superino le altezze stabilite o che non invadano le tombe o i passaggi attigui.

TITOLO III **CONCESSIONI**

CAPO I **TIPOLOGIA, DURATA E MODALITA' DI CONCESSIONE**

Articolo 40 - Concessioni per sepolture private

1. Per le sepolture private è concesso, nei limiti previsti dal piano regolatore cimiteriale, l'uso di aree e di manufatti costruiti dal Comune.
2. Le relative concessioni riguardano:
 - 2.1 Sepolture individuali, (loculi, cellette ossario, nicchie cinerarie, ecc.)
 - 2.2. Sepolture per famiglie, Enti e collettività (tombe a più posti).

3. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone nella misura stabilita con deliberazione della Giunta Comunale.
4. Alle sepolture private, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, si applicano le disposizioni generali stabilite dal D.P.R. 285/90 rispettivamente per le tumulazioni ed estumulazioni o per le inumazioni ed esumazioni.
5. La concessione comporta il diritto d'uso della sepoltura a tempo determinato e revocabile, su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune. Il diritto d'uso non è commerciabile, né trasferibile o comunque cedibile per atti "*inter vivos*". Ogni atto contrario è nullo di diritto e comporta l'immediata decadenza della concessione, senza che sia ammessa sanatoria.
6. Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano il diritto di esercizio d'uso. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:
 - 6.1. La natura della concessione e la sua identificazione.
 - 6.2. L'inizio e la fine della concessione
 - 6.3. La durata.
 - 6.4. La/e persona/e, (nel caso di Enti e collettività il legale rappresentante pro-tempore), concessionaria/e.
 - 6.5. Le salme, resti ossei, resti mortali o ceneri destinate ad esservi accolte
 - 6.6. Gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza o di revoca.
7. In caso di concessioni *ab immemorabile*, non risultanti da apposito atto, l'inizio della concessione s'intende a decorrere dalla data della sepoltura della salma più antica.
8. I manufatti costruiti da privati, allo scadere della concessione, diventano di proprietà del Comune come previsto dall'art. 953 del Codice Civile.

Articolo 41 - Durata delle concessioni

1. Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato, ai sensi dell'art. 92 del D.P.R.n. 285/1990. La durata è fissata:
 - a) in 99 anni per i manufatti e le aree destinate alle sepolture per famiglie e collettività;
 - b) in 30 anni per i loculi colombari, più ulteriori 30 anni in caso di rinnovo, per complessivi 60 anni, anche per le nuove concessioni (la presente disposizione risulta automaticamente estesa anche ai rinnovi già effettuati);
 - c) in 60 anni per le nuove concessioni (la presente disposizione risulta automaticamente estesa anche alle concessioni rilasciate dall'entrata in vigore del presente regolamento, anno 2012);
 - d) in 60 anni per le cellette ossario e cinerarie individuali.
2. La durata della concessione decorre dalla data di stipula del relativo contratto.
3. A richiesta degli interessati, da presentare almeno tre mesi prima della scadenza della concessione del loculo, colombario o della cella-ossario, è consentito il rinnovo della concessione mediante pagamento del 50% della tariffa in atto alla data di presentazione della domanda di rinnovo.

Articolo 42 - Modalità della concessione di sepoltura individuale

1. La concessione per sepoltura privata individuale può avvenire a favore di persona fisica o di Ente che ne facciano richiesta.
2. La concessione non può essere fatta a persone o ad Enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.
3. La tariffa dovuta è quella in vigore all'atto della concessione ed il periodo di durata decorre dalla data della concessione stessa.

4. La concessione di sepoltura privata individuale è disposta dal Responsabile del Servizio competente e si perfeziona mediante la sottoscrizione di regolare atto.
5. Prima della stipulazione dell'atto, il concessionario deve corrispondere il prezzo del loculo.

Articolo 43 - Modalità di concessione di sepoltura per famiglia e collettività

1. Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione, a cura e a spese di privati od enti, di sepolture a sistema di tumulazione individuale in edicola funeraria (tombe o cappelle individuali o di famiglia), e collettività. La concessione è regolata da schema di contratto-tipo e sottoscritta dal competente Responsabile del Servizio e dai concessionari.
2. Le aree per la costruzione di tombe di famiglia possono essere concesse:
 - a) ad una o più persone e in tal caso la concessione si intende fatta a favore dei richiedenti con esclusione di ogni altro;
 - b) ad una o più famiglie e in tal caso le famiglie o le persone concessionarie possono trasmettere il possesso della tomba per eredità, ai loro legittimi successori, escluso ogni altro
 - c) ad Enti, corporazioni, fondazioni e in tal caso la concessione può essere fatta a favore delle persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario, fino al completamento della capienza del sepolcro
3. La costituzione di un sepolcro familiare, ove non risulti una diversa volontà del fondatore, conferisce il diritto alla sepoltura ("*ius inferendi mortuum in sepulchrum*") al fondatore medesimo ed a tutti i suoi parenti come meglio specificato al successivo comma 4. Pertanto, salva l'eventuale contraria volontà del fondatore, il diritto alla sepoltura spetta a tutte le persone del medesimo sangue o legate tra loro da vincoli di matrimonio, ancorché non aventi il medesimo cognome, in quanto facenti parte della famiglia.
4. Fra i parenti aventi diritto di sepoltura nella tomba di famiglia di cui al punto 3 del presente Articolo sono compresi:
 - ascendenti, discendenti in linea retta e collaterale fino al VI grado, compresi il patrigno, la matrigna, gli adottanti, e fra i figli anche gli affiliati, naturali, legittimati, adottati;
 - fratelli e sorelle consanguinei o adottivi;
 - coniuge;
 - nuore e generi;
 - suoceri del concessionario originario;
 - cognati;
 - persone di cui all'art. 44.
5. Per tutta la durata della concessione, il diritto di sepolcro è trasmissibile, in via di successione, tanto legittima, quanto testamentaria.
6. In caso di decesso del concessionario originario, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione ai sensi del comma precedente sono tenuti a darne comunicazione all'ufficio comunale competente entro 12 mesi dalla data di decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore della persona- avente diritto designata dai soggetti di cui al comma 4.
7. La tumulazione definitiva oltre i limiti di cui al comma 4 è subordinata al pagamento di una tassa di concessione la cui tariffa è stabilita dalla Giunta Comunale. I gradi di parentela e di affinità ai fini dell'applicazione del presente comma sono determinati con riferimento al concessionario.
8. Nelle tombe di famiglia è ammessa la tumulazione provvisoria per un periodo non superiore ad anni due previo pagamento di una tassa di concessione la cui tariffa è stabilita dalla Giunta Comunale. Scaduto il biennio senza che si sia provveduto alla tumulazione definitiva, il Comune procederà d'ufficio con addebito delle relative spese a carico degli obbligati inadempienti. Nulla è dovuto qualora tale tumulazione provvisoria sia causata da mancanza di loculi disponibili. Le tumulazioni provvisorie di cui al presente comma dovranno trovare sistemazione definitiva entro sei mesi dalla disponibilità di loculi.

9. Non potrà essere fatta concessione di aree per sepoltura privata a persone od Enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione. Il diritto d'uso delle sepolture private di cui alla lettera c) del comma 2 è riservato alle persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario fino al completamento della capienza del sepolcro.

10. Per le concessioni cimiteriali per tombe di famiglia già rilasciate per le quali venga presentata, dal concessionario o avente diritto, domanda di ampliamento o sopraelevazione della costruzione rispetto al primitivo progetto, dovrà essere corrisposta come tassa di concessione la differenza tra quanto originariamente versato e l'importo previsto al momento della domanda per quel tipo di modifica richiesto.

Articolo 44 - Casi particolari (benemeritenze verso il concessionario - convivenze)

1. Può essere consentita, dalla Giunta Comunale con proprio atto, su documentata e motivata richiesta sottoscritta da tutti i concessionari, la tumulazione di salme di persone che risultino essere state conviventi con il concessionario o con persone della sua famiglia, nonché di salme di persone che abbiano conseguito particolari benemeritenze nei confronti dei concessionari, opportunamente documentate con dichiarazione sostitutiva allegata alla richiesta di autorizzazione alla tumulazione.

Articolo 45 - Manutenzione

1. La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari, per le parti da loro costruite od installate. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna

sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.

2. Nelle sepolture private costruite dal Comune e in cui la tipologia costruttiva sia tale da non presentare soluzioni di continuità tra una concessione e l'altra, il Comune provvede alla manutenzione

ordinaria e straordinaria dei manufatti.

3. Sono escluse dalla manutenzione di cui al comma precedente:

- le parti decorative costruite o installate dai concessionari;
- gli eventuali corpi o manufatti aggiunti dai concessionari;
- l'ordinaria pulizia;
- gli interventi di lieve rilevanza che possono essere eseguiti senza particolari strumenti.

4. Le spese di manutenzione delle tombe di famiglia, nicchie e loculi sono in solido, a carico dei privati concessionari.

Articolo 46 - Costruzione dell'opera. Termini

1. Le concessioni in uso di aree per le destinazioni di cui al comma 1 dell'art. 43, impegnano il concessionario alla sollecita presentazione del progetto e all'esecuzione delle opere relative entro 24 mesi dalla data della stipula dell'atto di concessione a pena di decadenza. Per giustificati motivi, approvati con deliberazione della Giunta Comunale, ai suddetti termini, può essere concessa, su richiesta degli interessati, una proroga di 6 mesi.

2. Tali costruzioni dovranno essere eseguite direttamente da privati. I singoli progetti dovranno essere approvati dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico, secondo le specifiche tecniche esistenti all'atto del rilascio del permesso di costruire, su conforme parere della Commissione Edilizia Comunale. All'atto dell'approvazione del progetto viene definito il numero delle salme che possono essere accolte nel sepolcro e le regole per la costruzione dello stesso.

3. Dette sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.

4. Ad opera finita e prima dell'uso, dette tombe devono essere collaudate dal Comune allo scopo di accertare se la costruzione fu eseguita secondo il disegno e progetto approvato.

5. Nessuna opera, anche di qualunque minima entità, può essere intrapresa nel cimitero, ove manchino le necessarie autorizzazioni.

CAPO II

RINNOVO, REVOCA, DIVISIONE, SUBENTRI

Articolo 47 - Rinnovo della concessione

1. Prima della scadenza dei termini di cui all'art. 41, gli interessati potranno chiedere il rinnovo della rispettiva concessione e ciò perché consti sempre all'Autorità Comunale che esistono persone obbligate e tenute a curare la manutenzione della tomba.
2. Nel caso di constatata regolarità di successione, la riconferma della concessione verrà accordata previo pagamento della somma di cui al precedente articolo 41, comma 3.
3. La mancanza di tale domanda costituirà una presunzione di rinuncia al rinnovo e la tomba o la cappella cadranno nella libera disponibilità del Comune. All'uopo dovrà adottarsi regolare deliberazione da parte della Giunta Comunale e si dovranno affiggere avvisi murali per rendere di pubblica ragione l'azione del Comune.
4. Il Comune darà avviso agli interessati di tale scadenza nell'ultimo anno, sempre che sia a conoscenza dei loro indirizzi.

Articolo 48 - Revoca della concessione di area cimiteriale

1. Per le concessioni di area cimiteriale rilasciate anteriormente al 10 febbraio 1976 (entrata in vigore del D.P.R. n. 803/75) si applica quanto segue:
 - a) concessioni a tempo determinato di durata superiore a 99 anni: possibilità di revoca subordinata alla concorrenza dei seguenti presupposti:
 - il sepolcro privato non sia stato utilizzato da almeno cinquanta anni;
 - si verifichi una grave situazione di insufficienza del Cimitero;
 - non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento del Cimitero o, in alternativa, alla costruzione di un nuovo Cimitero.
 - b) concessioni a tempo indeterminato (perpetue): è prevista la revoca solo nel caso di soppressione del Cimitero; in tal caso l'Ente dovrà provvedere a rilasciare un nuovo regolare atto di concessione di sepolcro privato della superficie di area corrispondente a quella revocata per un periodo di novantanove anni.
2. E' facoltà dell'Amministrazione comunale di ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del Cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico, sicurezza ed igiene pubblica. In tal caso, la concessione in essere viene revocata dal Responsabile del Servizio, previa presa d'atto da parte dei competenti organi comunali dei relativi presupposti e verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante, secondo l'originaria concessione o per la durata di 99 anni nel caso di perpetuità della concessione revocata, di altra sepoltura nell'ambito dello stesso Cimitero in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto dei resti mortali dalla vecchia tomba alla nuova.
3. Del provvedimento assunto verrà data comunicazione, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme, al concessionario ove è noto, mediante raccomandata A/R almeno trenta giorni prima; nel caso in cui il concessionario non sia noto, si procederà alla pubblicazione dell'atto di revoca all'Albo pretorio per la durata di sessanta giorni. Nel giorno indicato, la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

Articolo 49 - Divisione, subentri

1. Più concessionari possono richiedere al Comune l'individuazione di separate quote della concessione stessa e/o un'eventuale individuazione di posti.
2. La richiesta deve essere redatta nella forma dell'istanza e trova applicazione l'art. 1 comma 1 lettera i) del DPR 445/2000; essa deve essere sottoscritta da tutti i concessionari aventi titolo oppure essere formulata separatamente da tutti gli stessi.
3. Tali richieste sono recepite e registrate dagli uffici competenti anche utilizzando, se presenti, servizi informatici.
4. La divisione, l'individuazione di separate quote o la rinuncia non costituiscono atti di disponibilità della concessione, ma esclusivamente esercizio del diritto d'uso.
5. Con atto pubblico o scrittura privata, depositata agli atti del Comune, più concessionari di un'unica concessione cimiteriale possono regolare i propri rapporti interni, ferma restando l'unicità della concessione nei confronti del Comune.
6. In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione ai sensi dell'art. 43 comma 5 sono tenuti a darne comunicazione all'ufficio comunale competente entro 12 mesi dalla data di decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore della persona-avente diritto designata dai soggetti di cui all'art. 43.
7. L'aggiornamento dell'intestazione della concessione è effettuato dagli uffici comunali competenti esclusivamente nei confronti della persona designata dagli aventi diritto. In difetto di designazione di un rappresentante della concessione, il Comune provvede d'ufficio individuandolo nel richiedente o, in caso di pluralità di essi, scegliendolo tra i concessionari secondo criteri di opportunità in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti la concessione.
8. Trascorso il termine di tre anni senza che gli interessati abbiano provveduto alla richiesta di aggiornamento dell'intestazione della concessione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza.

Articolo 50 - Rinuncia di aree cimiteriali

1. È fatto divieto al concessionario ed agli aventi diritto di cedere o rinunciare a favore di terzi il diritto di uso della sepoltura privata o parte di essa. Gli atti posti in essere in violazione del divieto sono nulli. La cessione o la rinuncia sono consentite soltanto se la sepoltura privata viene retrocessa al Comune.
2. Nel caso di rinuncia o di abbandono da parte di un concessionario, quando la concessione sia intestata a più persone, di posti di perpetuità già avuti in concessione, la rinuncia comporta accrescimento e non cessione del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali. Nel caso in cui i concessionari residuali non dichiarino di accettare "l'accrescimento" del diritto di concessione, il Comune ha il diritto di rientrare nel pieno del suo impero di uso e di possesso pubblico del posto o dei posti rinunciati od abbandonati, venendo automaticamente anche in proprietà ed in possesso delle opere murarie costruite nel soprassuolo o sottosuolo con libertà di cessione o concessione a chiunque.
3. Il nuovo concessionario dovrà pagare al Comune una somma pari all'importo del terreno secondo le tariffe vigenti.
4. E' altresì consentito a uno o più concessionari il diritto di rinunciare in tutto o in parte al proprio diritto di sepoltura nelle tombe di famiglia in favore di una delle figure indicate nell'art 43 del presente regolamento anche se questi non sono menzionati nelle concessioni rilasciate dal comune, previa acquisizione di nulla osta. Se il diritto di rinuncia rende necessaria una nuova intestazione della concessione si provvederà in merito con spese a carico del richiedente.

Articolo 51 - Rinuncia a concessione di aree cimiteriali libere o con parziale o totale costruzione e tombe di famiglia

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree libere, salvo i casi di decadenza, quando:

- a) non siano state eseguite le opere necessarie alla tumulazione;
 - b) l'area non sia stata utilizzata per l'inumazione o comunque sia libera da salme, ceneri o resti.
- In tal caso spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, oltre alla restituzione del deposito cauzionale, il rimborso di una somma, tanto per le concessioni della durata di 99 anni, tanto per le concessioni perpetue, in misura pari al 50% della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune.
- 2. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.
 - 3. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree, con parziale o totale costruzione, e tombe di famiglia, salvo i casi di decadenza, quando:
 - a) il concessionario non intenda portare a termine la costruzione intrapresa;
 - b) il manufatto sia interamente costruito e sia comunque libero o liberabile da salme, ceneri o resti.
 - 4. In tali casi spetterà, salvo accettazione da parte del Comune, al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, un indennizzo forfettario per le opere costruite, nella misura e secondo i criteri stabiliti dalla Giunta Comunale su perizia dell'Ufficio Tecnico Comunale.
 - 5. Le aree che rientrano nella disponibilità giuridica del Comune a seguito di espressa rinuncia da parte dei concessionari originari o di loro aventi causa, saranno oggetto di nuove concessioni. In tal caso i nuovi concessionari dovranno corrispondere al Comune, oltre al corrispettivo delle vigenti tariffe per la concessione di aree, anche il rimborso delle spese che l'Ente ha dovuto sostenere per rendere nuovamente fruibile l'area stessa, comprensive del rimborso forfettario assegnato al concessionario che ha retrocesso l'area, nonché delle spese per l'estumulazione e la conseguente sistemazione dei resti mortali in loculi cellette ossario e/o dell'eventuale cremazione dei resti mortali e quant'altro si renda necessario ai fini della disponibilità dell'area.
 - 6. L'entità degli oneri per il rilascio della concessione nei casi di cui al comma 5, sarà determinato con provvedimento del competente Responsabile del Servizio.

Articolo 52 - Decadenza

- 1. La decadenza delle concessioni può avere luogo:
 - a) nel caso in cui il concessionario non dia corso alla realizzazione delle opere nei termini di cui all'art. 46, e successive eventuali proroghe;
 - b) nel caso di perdurante grave stato di abbandono e di incuria;
 - c) nel caso di estinzione della famiglia del concessionario. Si ha estinzione della famiglia con riferimento al criterio cronologico del decorso di anni 20 (venti) dalla morte dell'ultimo soggetto avente diritto all'esercizio del diritto d'uso – *jus sepulchri* – dell'area in questione;
 - d) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
 - e) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura;
 - f) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.
- 2. Il Comune provvederà a sollecitare gli interventi omessi di cui alle lettere a) e b) attraverso atti di diffida, indirizzati ai soggetti obbligati a provvedere (concessionario o soggetti aventi causa all'esercizio del diritto d'uso), nel rispetto delle norme sul procedimento amministrativo. Qualora la ricerca dei soggetti obbligati di cui al precedente comma risulti infruttuosa o incompleta, si potrà provvedere alla comunicazione della diffida mediante pubbliche affissioni, da effettuarsi presso l'Albo Pretorio del Comune, del Cimitero, e presso le aree cimiteriali interessate dal provvedimento, per un periodo di durata non inferiore ad un anno. Nelle stesse forme, ossia attraverso pubbliche affissioni nei modi sopra descritti, verrà stabilito, quando ricorrano i presupposti di cui alla lettera c), l'avvio del procedimento per la dichiarazione di estinzione della famiglia.
- 3. La decadenza, preceduta da diffida ad eseguire le opere entro un ragionevole termine nei casi di cui alle lettere a) e b), oppure preceduta da provvedimento di dichiarazione di estinzione della famiglia del concessionario nel caso di cui alla lettera c), sarà dichiarata con provvedimento della Giunta Comunale, notificato ai concessionari o aventi titolo nelle forme previste per la notificazione di atti processuali civili.

4. Con la stessa deliberazione sarà fissato il giorno in cui gli incaricati del Comune, alla presenza di testimoni, si recheranno nel Cimitero per redigere il "verbale di consistenza" di quanto esiste sul terreno oggetto della concessione.

5. Pronunciata la decadenza della concessione, il Sindaco disporrà, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune e successivamente disporrà la demolizione delle opere o il loro restauro, a seconda dello stato delle cose, restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.

Articolo 53 - Decadenza per perdurante stato di abbandono e incuria

1. Nel caso di decadenza dalla concessione per "*perdurante stato di abbandono e di incuria*", ai sensi del precedente art.52, nulla è dovuto ai concessionari, i quali hanno la facoltà di disporre dei materiali e di quanto asportabile nel pieno rispetto delle vigenti norme sanitarie.

2. Le operazioni di estumulazione o esumazione dovranno essere eseguite nei modi previsti dal presente Regolamento di Polizia Mortuaria e Cimiteriale.

3. Per lo scopo, nella diffida di cui al precedente art. 52, dovranno essere precisate:

a) le notizie che precedono;

b) il termine entro cui dovranno essere eseguite le estumulazioni o le esumazioni, con l'avvertimento che, non provvedendovi, saranno eseguite d'ufficio con il trasferimento dei resti mortali nell'ossario del Comune o, occorrendo, nel campo comune per la inumazione.

Articolo 54 - Rinuncia alla concessione dei loculi

1. Il concessionario (o suoi aventi causa) di loculi, può dichiarare per iscritto al Comune la rinuncia alla concessione dei loculi prima della sua scadenza; in tal caso il Responsabile del servizio disporrà nei suoi confronti il rimborso del corrispettivo globale versato per ottenere la concessione medesima, con esclusione di qualsiasi spesa contrattuale e per eventuali lavori eseguiti, pari al:

- 50 % quando la retrocessione avvenga entro il secondo anno dalla concessione;

- 40% quando la retrocessione avvenga dopo il secondo anno ed entro il quinto anno dalla concessione;

- 20% quando la retrocessione avvenga dopo il quinto ed entro il decimo anno dalla concessione;

- 10% quando la retrocessione avvenga dopo il decimo anno ed entro il ventesimo anno dalla concessione.

2. Nessun rimborso è dovuto quando la rinuncia abbia luogo trascorsi i venti anni dalla concessione ovvero si tratti di retrocessione di celletta ossario.

3. Le concessioni che sono state oggetto di rinuncia rientrano nel possesso dell'Amministrazione, la quale può concederle dietro pagamento del corrispettivo delle tariffe vigenti.

4. I loculi oggetto di rinuncia dovranno essere liberi o liberabili da salme al momento della richiesta di rinuncia, pena il non accoglimento della medesima.

Articolo 55 - Estinzione

1. Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione ovvero con la soppressione del cimitero, salvo quanto disposto dall'art. 98 del D.P.R. 285/1990.

2. Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività, gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.

3. Allo scadere del termine, qualora gli interessati non abbiano preventivamente disposto per la destinazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il Comune, previa comunicazione agli interessati, alla collocazione dei medesimi rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.

TITOLO IV
LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI - IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

CAPO I
IMPRESE E LAVORI PRIVATI

Articolo 56 - Responsabilità

I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.

Articolo 57 - Recinzione aree - Materiali di scavo

1. Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio.
2. E' vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione del Responsabile del servizio.
3. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche o al luogo indicato dal Responsabile del Servizio, secondo l'orario e l'itinerario che verranno prescritti, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

Articolo 58 - Introduzione e deposito di materiali

1. E' permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dal Responsabile del servizio. La sosta e' consentita per il tempo strettamente necessario.
2. E' vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.
3. Per esigenze di servizio può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.
4. Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce, ecc..

Articolo 59 - Orario di lavoro

1. L'orario di lavoro per le imprese è fissato dalla Giunta Comunale con proprio provvedimento
2. La Giunta Comunale può, con proprio provvedimento, fissare gli orari e le modalità di lavoro da osservarsi nei giorni festivi e prefestivi.

Articolo 60 - Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti

1. Il Sindaco in occasione della Commemorazione dei Defunti, detterà le istruzioni di comportamento per l'introduzione e la posa in opera di materiali per opere o anche solo di lapidi individuali.
2. Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti, nel periodo indicato nelle istruzioni di comportamento di cui al comma precedente.

Articolo 61 - Vigilanza

1. Il Responsabile del Servizio Tecnico, vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Egli può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione da parte del Sindaco dei provvedimenti previsti dalla legge.

2. L'Ufficio Tecnico comunale accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere di costruzione di sepolture familiari.

CAPO II **PERSONALE ADDETTO AL CIMITERO**

Articolo 62 - Osservanza disposizioni sanitarie

1. Il personale addetto ai lavori nel cimitero dovrà risultare in regola con le disposizioni di cui alla Legge 5.3.1963 n. 292 e successive modifiche ed integrazioni (vaccinazione antitetanica obbligatoria) e dovrà essere informato della possibilità di usufruire delle prestazioni di cui al Decreto del Ministro della Sanità del 4.10.1991 (vaccinazione antiepatite B facoltativa).

Articolo 63 - Divieti di seppellimento e di esumazione

1. Nessun cadavere può essere sepolto nei cimiteri senza il permesso rilasciato per iscritto dal Sindaco per mezzo dell'ufficio di Stato Civile.
2. Tale atto sarà ritirato dal soggetto gestore del cimitero (o suo delegato) alla consegna di ogni singola salma, per essere poi periodicamente riconsegnato al Comune. Potranno essere temporaneamente depositati nelle camere mortuarie i feretri, qualora si sia ottenuta autorizzazione dal Sindaco.
3. Tale deposito non potrà in nessun caso oltrepassare la durata che sarà stata indicata nell'apposita autorizzazione.
4. Del pari, salvo il caso di esumazioni ordinate dall'Autorità Giudiziaria, non si potranno praticare esumazioni per qualsiasi motivo senza il permesso del Sindaco, e l'osservanza delle condizioni che verranno disposte.

CAPO III **IMPRESE POMPE FUNEBRI**

Articolo 64 - Funzioni - Licenza

1. Le imprese di pompe funebri, a richiesta dei dolenti, possono:
 - svolgere le incombenze non riservate al Comune, ma spettanti alle famiglie in lutto, sia presso gli Uffici del Comune che presso le parrocchie ed enti di culto;
 - fornire feretri e gli accessori relativi;
 - occuparsi della salma;
 - effettuare il trasporto di salme in o da altri comuni.
2. Le imprese di cui al primo comma, fermo restando il possesso della licenza di cui all'art. 115 del T.U. della legge di Pubblica Sicurezza, saranno munite della prescritta autorizzazione commerciale qualora intendano vendere feretri ed altri articoli funerari.

Articolo 65 - Divieti

1. E' fatto divieto alle imprese:
 - a) di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo ad organizzazioni e sistemi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione all'interno dei luoghi di cura e di degenza;
 - b) di sostare negli uffici e nei locali del Comune oltre il tempo necessario per esplicare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni;
 - c) di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato;
 - d) di esporre, a vista del pubblico, feretri ed accessori nelle vetrine dei locali di attività'.

TITOLO V
DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO I
DISPOSIZIONI VARIE

Articolo 66 - Mappa

1. Presso l'area amministrativa, servizi demografici, è tenuto un registro delle sepolture per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari. Detto registro, denominato mappa, può essere tenuto, se del caso, con mezzi informatici.
2. La mappa è documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative ai cimiteri del Comune.
3. Ad ogni posizione in mappa corrisponde una sigla costituita da una lettera e da un numero, che deve coincidere con quella che obbligatoriamente deve essere apposta su ogni sepoltura nel cimitero e che trova riscontro nella cartografia cimiteriale.

Articolo 67 - Annotazioni in mappa

1. Sulla mappa viene annotata ogni sepoltura, in campo comune o concessa in uso, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale.
2. La mappa deve contenere almeno le seguenti indicazioni:
 - a) generalità del defunto o dei defunti;
 - b) il numero d'ordine dell'autorizzazione al seppellimento;
 - c) le generalità del concessionario o dei concessionari;
 - d) gli estremi del titolo costitutivo;
 - e) la data ed il numero di protocollo generale cui si riferisce la concessione;
 - f) la natura e la durata della concessione;
 - g) le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione;
 - h) le operazioni cimiteriali che danno luogo a introduzione o a rimozione di salme, resti o ceneri dalla sepoltura con gli estremi del luogo di provenienza o di destinazione.

Articolo 68 - Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali

1. Il personale addetto è tenuto a redigere secondo le istruzioni di cui agli artt. 52 - 53 del D.P.R. n. 285/90, il registro delle operazioni cimiteriali, in ordine cronologico, anche mediante strumenti informatici.
2. Ai fini delle registrazioni di cui al primo comma è da intendersi che il numero d'ordine della bolletta di accompagnamento coincida con quello riportato nella piastrina in piombo, applicata al cofano, a cura del personale addetto.
3. In base ai dati contenuti in tale registro si procede all'aggiornamento della mappa cimiteriale.

Articolo 69 - Schedario dei defunti

1. Presso l'area amministrativa: servizi demografici è tenuto lo schedario dei defunti, con il compito di costruire l'anagrafe cimiteriale, tenuto, se del caso, con mezzi informatici.
2. Il Responsabile del Servizio, sulla scorta della mappa di cui all'art. 66 terrà annotati in ordine alfabetico, suddiviso per annata, i nominativi dei defunti le cui spoglie mortali sono contenute, sotto qualsiasi forma, nel cimitero stesso.
3. In ogni scheda saranno almeno riportati:
 - a) le generalità del defunto;

b) il numero della sepoltura.

Articolo 70 Scadenziario delle concessioni

1. Presso l'area amministrativa: servizi demografici è tenuto inoltre lo scadenziario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione e di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.
2. Il Responsabile del servizio è tenuto a predisporre entro il mese di settembre di ogni anno l'elenco delle concessioni in scadenza.

CAPO II

NORME TRANSITORIE - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 71 - Cautele

1. Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, cremazioni, imbalsamazioni, esumazioni, traslazioni, ecc...) o una concessione (aree, loculi, nicchie, ecc.) o l'apposizione di croci, lapidi, busti o la costruzione di tombini, edicole, monumenti, s'intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati.
2. In caso di contestazione l'amministrazione s'intenderà e resterà estranea all'azione che ne consegue.
3. Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del Giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

Articolo 72 - Efficacia delle disposizioni del Regolamento

1. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano alle concessioni ed ai rapporti costituiti successivamente alla sua entrata in vigore.
2. Chiunque ritenga di poter vantare la titolarità di diritti d'uso può, nel termine di un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento, presentare al Comune gli atti e documenti che comprovino tale sua qualità al fine di ottenerne formale riconoscimento.
3. Il provvedimento con cui si riconoscono diritti pregressi é comunicato all'interessato e conservato agli atti del comune.
4. Gli adempimenti di cui all'art. 47, relativi alle concessioni pregresse, dovranno essere compiuti entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente regolamento.
5. Salvo quanto previsto ai precedenti commi, il Regolamento comunale di Polizia Mortuaria precedente cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente.
6. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e le altre norme in vigore in tema di Polizia Mortuaria.
7. Alla violazione delle norme contenute nel presente Regolamento consegue l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00.

Articolo 73 - Concessioni pregresse

1. Salvo quanto previsto dall'art. 72, le concessioni assegnate prima della entrata in vigore del presente regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione stesso.
2. In fase di prima applicazione del presente regolamento sarà approvato, con deliberazione della giunta comunale, un censimento della situazione esistente al fine di rilevare e regolarizzare eventuali situazioni pregresse non più conformi al nuovo regolamento.

Articolo 74 - Abrogazioni di norme

Dall'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate le norme regolamentari e gli atti aventi natura regolamentare che comunque risultino in contrasto con quanto disposto dallo stesso.

Il presente Regolamento:

- E' stato deliberato dal Consiglio Comunale nella seduta del ____ con atto n. ____
 - E' stato pubblicato all'Albo Pretorio On-line per quindici giorni consecutivi dal .../.../..... al .../.../.....
 - La deliberazione del Consiglio Comunale n. Del .../.../..... è stata ripubblicata all'albo pretorio on-line per 15 giorni dal .../.../..... al .../.../.....
- E' entrato in vigore il .../.../.....

IL SEGRETARIO COMUNALE

a